

Art 1 Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione Vicini di casa, di seguito nominata Associazione.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, e non ha fini di lucro, opera sul piano del volontariato, senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni di legge.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile, dalla L. n. 383/2000 e dalla l.r. n. 01/2008.
4. L'Associazione Vicini di casa ha sede in Roma, via Curon Venosta 19, può affiliarsi alle Associazioni Nazionali.

Art 2 Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale: tutelare, migliorare e mantenere tutte le aree verdi del comprensorio, sviluppare attività di promozione sociale, culturale e aggregativa, intrattenendo, per tali scopi, rapporti con l'amministrazione comunale.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali del comprensorio.

Art 3 Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende svolgere le seguenti attività: sensibilizzazione nei confronti degli abitanti e delle istituzioni con incontri periodici, organizzazione di eventi sociali, sportivi, culturali (mercattini, manifestazioni, raccolte beneficenza, ecc...), tutte le attività inerenti gli scopi istituzionali, atte al raggiungimento degli stessi, sia in maniera diretta che indiretta.
2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.
3. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art 4 Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati
 - b) eredità, donazioni e legati
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; l'importo delle quote sarà contenuto nei limiti strettamente necessari alla buona gestione dell'associazione, tenendo conto che il fine precipuo dell'associazione stessa è quello di svolgere attività nell'interesse dei soci e dei cittadini del comprensorio, autofinanziandosi per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 5 Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a:
 - tutti i cittadini residenti e/o proprietari di una unità immobiliare nel comprensorio
 - titolari di attività commerciali nel comprensorioche sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Tutti i soci hanno gli stessi diritti pur distinguendosi in fondatori, ordinari, benemeriti e aggregati.

Soci fondatori sono coloro che hanno contribuito all'organizzazione e allo sviluppo dell'associazione, hanno firmato l'atto costitutivo ed il presente statuto e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci ordinari sono coloro che si associano dopo la redazione dell'atto costitutivo, che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando la quota associativa stabilita dal consiglio stesso.

Soci onorari sono coloro che hanno assunto particolari impegni a favore dell'associazione con la loro opera e con il loro sostegno morale o finanziario, o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Soci sostenitori sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Soci aggregati sono il coniuge e gli altri familiari.

3. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente (è possibile prevedere anche la possibilità che la domanda sia controfirmata da soci dell'Associazione), dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.
4. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 6 Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
4. Ogni socio maggiorenne, rappresentante di un nucleo familiare, residente e/o proprietario di una unità immobiliare nel comprensorio, ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.
7. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.
8. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.
9. Ogni socio, rappresentante di un nucleo familiare, residente e/o proprietario di una unità immobiliare nel comprensorio, è tenuto al pagamento della quota associativa (una quota per nucleo familiare) nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Art 7 Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi ritenuti tali dal Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art 8 Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto seguendo il principio contabile cosiddetto di competenza.
3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Vice-presidente
 - Il Segretario
 - il Collegio dei Revisori dei conti
 - il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per incarichi particolari. L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

Art 10 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta inviata ai singoli soci tramite posta elettronica o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza

dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 5 deleghe scritte.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo
 - revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo
 - elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (se previsti dallo statuto)
 - approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento
 - discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo
 - delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici-finanziari preventivo e consuntivo annuali
 - proporre l'ammontare della quota sociale annua
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci, inoltre è incaricato della tenuta della contabilità e della custodia del fondo cassa.

Art 15 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare i rendiconti per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 16 Il Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i due componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art 17 Lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 18 Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile dall'art. 36 all'art. 42.